

LEGA PRO

COMUNICATO N. 122/DIV - 4 MARZO 2025

122/444

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 28 FEBBRAIO - 1, 2, 3 MARZO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 Febbraio - 1, 2, 3 Marzo 2025

10^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A			GIRONE B		
ALBINOLEFFE ALCIONE MILANO FERALPISALO' GIANA ERMINIO L.R. VICENZA PERGOLETTESE PRO PATRIA PRO VERCELLI RENATE VIRTUS VERONA	NOVARA UNION CLODIENSE PADOVA LUMEZZANE ARZIGNANO V. LECCO CALDIERO TERME TRENTO ATALANTA U23 TRIESTINA GIRONE C	1-1 2-0 1-0 1-1 4-0 0-0 0-0 0-0 1-0 2-2	AREZZO CAMPOBASSO LEGNAGO SALUS LUCCHESE PERUGIA PESCARA PIANESE PONTEDERA TERNANA VIS PESARO	SESTRI LEVANTE PINETO MILAN FUTURO CARPI ASCOLI SPAL RIMINI GUBBIO TORRES VIRTUS ENTELLA	1-0 1-3 2-1 2-2 2-1 1-1 0-1 2-1 3-1 0-1
	AUDACE CERIGNO AVELLINO BENEVENTO CATANIA CAVESE GIUGLIANO MONOPOLI POTENZA TARANTO TEAM ALTAMURA (*) Rinv. C.U. n. 120/DIV	JUVENTUS NEXT GEN SORRENTO FOGGIA CASERTANA TURRIS ACR MESSINA AZ PICERNO CROTONE (*) LATINA		1-0 2-1 1-1 1-1 1-0 3-1 2-1 2-2	











DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 28 FEBBRAIO - 1, 2, 3 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

II Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, SORRENTO, SPAL, TEAM ALTAMURA, TERNANA e TORRES, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ

AMMENDA € 2.500,00

CAVESE

A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 40° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti della categoria dei giornalisti, ripetuto per 30 secondi.

B) per avere alcuni suoi sostenitori (individuati nel numero di tre o quattro), posizionati nel Settore Tribuna Centrale Coperta, al 48° minuto del secondo tempo, proferito cori di espressione di discriminazione razziale, intonando i versi "hu hu hu" verso un calciatore di colore della squadra avversaria, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CATANIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell'aver lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze;

B) per avere, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Centrale, al secondo minuto di recupero del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell'Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [ivi compresa la antisportività del gesto sub B)], considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 10° e al 20° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, tre fumogeni in direzione del Settore Tribuna Adriatica (privo di spettatori) danneggiando due seggiolini.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00

LUMEZZANE per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, in quanto indossavano una parte della divisa da gioco non idonea, nonostante le indicazioni di segno contrario ricevute.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, quattro petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 29° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata intensità sulla pista di atletica,

senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, del liquido e un bicchiere di plastica, sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TERNANA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, esposto, dal 47° al 50° minuto della gara, uno striscione di circa 2 metri, non autorizzato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 93° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 52° del secondo tempo della gara, un petardo nel proprio Settore senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

L.R. VICENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 36° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino e bruciato due seggiolini posti nel Settore Curva Nord (micro Settore E) loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), presenti nel Settore Ospiti, intonato, al 24° minuto del primo tempo e al 25° e al 26° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL <u>1° APRILE 2025</u>

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi si avvicinava alla Quaterna Arbitrale con fare aggressivo, proferendo nei suoi

confronti frasi irrispettose e gravemente offensive; inoltre, si frapponeva davanti all'entrata dello spogliatojo ostacolandogli l'ingresso.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2025

FIORE ANGELO

(SESTRI LEVANTE)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, in occasione di una sostituzione di un giocatore della propria squadra, ritardava intenzionalmente e in modo reiterato la sostituzione dello stesso mediante l'utilizzo non rapido del tabellone, inoltre, non rispondeva alle richieste della Quaterna Arbitrale di comunicare i nominativi dei giocatori da sostituire ritardando così ulteriormente l'effettuazione delle sostituzioni.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BOSCAGLIA ROCCO (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDREOLETTI MATTEO (PADOVA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOPEZ GIOVANNI

(ALBINOLEFFE)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto gli si avvicinava e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PAVANEL MASSIMO

(CASERTANA)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari in quanto, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava con fare minaccioso a un tesserato avversario rivolgendogli frasi irriguardose.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MAYATE MOHAMED

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAIURI VINCENZO

(CAVESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIGNAMI RICCARDO

(PERGOLETTESE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza possibilità di giocare il pallone, lo colpiva, con elevata intensità, con i tacchetti esposti tra la caviglia e il tallone, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LEONCINI MATTIA

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di impossessarsi del pallone, lo colpiva, con media intensità, con i tacchetti esposti all'altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BARBA BENEDETTO MASELLI SERGIO AGYEMANG GIUSEPPE NDIAYE MAISSA CODOU NERI GIAN MARCO (ALBINOLEFFE) (AZ PICERNO) (NOVARA) (TURRIS) (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

IGLIO GIUSEPPE (SPAL)

per avere, durante tutto il primo tempo, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina pur non essendo inserito in distinta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)
CAPPELLETTI DANIEL (TRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANETTA MARCO (AZ PICERNO)
ACAMPORA GENNARO (BENEVENTO)
SANTINI CLAUDIO (FERALPISALO')

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

GIL PUCHE JAVIER (JUVENTUS NEXT GEN)

CUOMO GIUSEPPE (L.R. VICENZA) FALL MBARICK (MILAN FUTURO)

PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)
GUARRACINO MARIANO (SORRENTO)
VITIELLO ANTONIO (SORRENTO)
DE SANTIS EROS (TEAM ALTAMURA)

ZAMPARO LUCA (TORRES)
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

SINANI ISMET (UNION CLODIENSE)
MARCONI IVAN (VIRTUS ENTELLA)
GATTI CHRISTIAN (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CRIMI MARCO (ACR MESSINA)
CARRETTA MIRKO (CASERTANA)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIROLA FILIPPO (ALCIONE MILANO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (AUDACE CERIGNOLA)

PALUMBO MARTIN (AVELLINO) BERRA FILIPPO (BENEVENTO) DI GENNARO MATTEO (CATANIA) **DUTU EDUARD** (FOGGIA) MONACHELLO GAETANO (LUMEZZANE) CAPOFERRI MATTIA (PERGOLETTESE) CANGIANO GIANMARCO (PESCARA) MORETTI ANDREA (PONTEDERA) GHEZZI ANDREA (RENATE) **GORELLI MATTEO** (RIMINI) **ANTENUCCI MIRCO** (SPAL) (SPAL)

ZAMMARINI ROBERTO **BRENTAN MICHAEL** (TORRES)

SINN LUKAS (UNION CLODIENSE)

COPPOLA FRANCESCO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

VASSALLO FRANCESCO (RENATE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO) LANCINI EDOARDO (PESCARA) **DEL CARRO ANDREA** (RENATE)

ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA) DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)

ROSSINI MATTEO (CARPI)

DE FRANCESCO ALBERTO (FERALPISALO')

COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)

BERTONCINI DAVIDE (NOVARA) YABRE MOUSTAPHA (PERUGIA) **GERMINARIO GIANLUCA** (PINETO) **BLONDETT EDOARDO** (SORRENTO) **CELIENTO DANIELE** (TRAPANI)

KARIC NERMIN (VIRTUS ENTELLA) TIRITIELLO ANDREA (VIRTUS ENTELLA) DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PELAGATTI CARLO (CALDIERO TERME) CELESIA CHRISTIAN
PELLITTERI ALESSANDRO
DEMIROVIC ELIAN
PAGLIARI MARCO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
SCACCABAROZZI JACOPO
CASTORANI MANUELE
MEHIC AMER
VALENTINI NAHUEL
CORREIA OMAR

(CAMPOBASSO) (CAMPOBASSO) (GIUGLIANO) (LUMEZZANE) (PERGOLETTESE) (PONTEDERA) (POTENZA) (PRO PATRIA) (SESTRI LEVANTE) (TRIESTINA) (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOCCADAMO ANTONIO

COSTANTINO ROCCO
PIERMARINI MATTIA
MERELLI DAVIDE
NESSI RICCARDO
BIANCHI SEBASTIANO
DE ROSE FRANCESCO
IACCARINO GENNARO
POMPEU DA SILVA RONALDO
GALEANDRO ALESSANDRO

TANCO SIMMERMACHER GREGORIO JOSE'
VOS SILVANO CLIF RO
SCIPIONI EMANUELE
MARCHESI FEDERICO
GHISOLFI MATTEO
BASHI ERVIN
FIORINI MATTIA
MALOMO ALESSANDRO

JONSSON KRISTOFER SERENA FILIPPO CASAROTTO MATTEO (ACR MESSINA)

(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(CALDIERO TERME)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)

(LECCO) (LEGNAGO SALUS) (MILAN FUTURO) (MONOPOLI)

(PIANESE) (POTENZA) (PRO PATRIA) (RIMINI) (TRAPANI) (TRIESTINA)

(UNION CLODIENSE) (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DAMIANI MATTIA
JALLOW SULAYMAN
ADJAPONG CLAUD
STARITA ERNESTO
AMAYAH PRECIOUS
MANDELLI ANDREA
FABBRI ALESSANDRO
DINI ANDREA

LUNETTA GABRIEL ANTONIO

SCARINGI MATTIA NEPI ALESSIO GATTO EMANUELE FERRINI MANUEL GRASSINI DAVIDE (AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)

(GIANA ERMINIO) (GIUGLIANO) (LATINA) (LECCO) (LECCO) KRITTA MARWANE
RIZZO NICHOLAS
PIGA MARIO
CALVANI SIMONE
RUTIGLIANO CARLO MATTIA
CONTI FRANCESCO
LOMBARDI ALESSANDRO
PIU ALESSANDRO
RICCARDI PASQUALE
VITTURINI DAVIDE

(LECCO) (LUCCHESE) (LUMEZZANE) (PONTEDERA) (PRO VERCELLI) (RIMINI)

(RIMINI) (SESTRI LEVANTE)

(SORRENTO) (TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAGNANO ANDREA
D'AUSILIO GUADAGNO MICHELE
EVANGELISTI NICOLO
ALBERTI THOMAS
NINA CHRISTIAN
DAKA DARIO
ODOGWU CHRISTIAN UCHE

(AVELLINO) (AVELLINO) (CAVESE) (PESCARA) (SPAL) (TRAPANI) (VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze 4 Marzo 2025

IL PRESIDENTE Matteo Marani